

GIOLITTI, *presidente della Commissione*.  
E nemmeno dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Lo metto a partito.

(*Dopo prova e controprova e votazione per divisione è approvato*).

Passiamo al comma successivo, così formulato:

« Ai fini del presente articolo, l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente dal trentunesimo giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle 17 ».

L'onorevole Macchi propone che dopo la parola « quotidianamente » si aggiungano le altre: « anche nei giorni festivi »; propone altresì che l'orario sia fissato: « dalle ore 9 alle ore 19 ».

Onorevole Macchi, mantiene il suo emendamento ?

MACCHI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol dare il suo avviso ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*.  
L'avevamo già accettato.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Allora metto a partito il penultimo comma dell'articolo 39, con gli emendamenti proposti dall'onorevole Macchi, così concepito:

« Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente l'elezione almeno dalle ore 9 alle 19 ».

(*È approvato*).

Qui verrebbe l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Fazio, il quale propone che nel giorno della votazione l'ufficio dovrà essere aperto dalle ore 7 alle ore 17.

Onorevole Fazio, lo mantiene ?

FAZIO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*.  
Lo accetta colla modifica: « dalle ore 7 alle ore 19 ».

PRESIDENTE. E il Governo ?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo accetta, nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento Fazio, coll'emendamento proposto dalla Commissione:

« Nel giorno della votazione l'ufficio dovrà essere aperto dalle ore 7 alle ore 19 ».

(*È approvato*).

Segue l'ultimo comma: « Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengono alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da lire 300 a lire 3 mila »

L'onorevole Maitilasso propone che siano invece puniti colla detenzione fino a 4 mesi e con la multa da lire 300 a lire 3 mila.

Onorevole Maitilasso, mantiene questo emendamento ?

MAITILASSO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo lo accettano ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma coll'emendamento dell'onorevole Maitilasso, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione: « Il sindaco il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengono alle presenti disposizioni, sono passibili della pena fino a 4 mesi e della multa da lire 300 a lire 3 mila ».

(*È respinto*).

Metto ai voti il testo della Commissione:

« Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengono alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da lire 300 a lire 3,000 ».

(*È approvato*).

Resta l'emendamento dell'onorevole Amatucci:

« Aggiungere in fine:

« Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re, su qualsiasi denuncia o d'ufficio, deve procedere per citazione direttissima ».

Onorevole Amatucci, lo mantiene in questa sua forma ?

AMATUCCI. Lo mantengo, sopprimendo le parole « su qualsiasi denuncia o d'ufficio » e cioè formulato in questo modo: « Per il reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima ».